

# **STATUTO CENTRO PLURISERVIZI S.P.A.**

## **TITOLO I**

### **COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO**

#### **Art. 1 - Costituzione e denominazione.**

E' costituita una Società per Azioni denominata

#### **"Centro Pluriservizi S.P.A ".**

La Società a totale partecipazione pubblica, è costituita dall'ente locale per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività dell'ente costituente.

La Società è soggetta all'indirizzo e al controllo dei Soci nelle forme previste dal presente Statuto.

#### **Art. 2 - Sede.**

La Società ha sede legale in Terranuova Bracciolini (AR) all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese .

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative e di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato .

Spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato ed istituire sedi secondarie.

#### **Art. 3 - Durata.**

La Società ha durata fino al 31 dicembre **2050**; tale durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, osservate le formalità di legge.

#### **Art. 4 - Oggetto.**

La Società ha per oggetto la produzione di beni e la prestazione di servizi strumentali all'attività degli enti pubblici soci in funzione delle loro attività nonché, nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, e precisamente:

- a) gestire e curare i servizi strumentali alla erogazione, da parte dei soci, dei servizi scolastici ed in particolare, gestione e organizzazione del servizio mensa, in modo da assicurare adeguati livelli di qualità del servizio medesimo in condizioni di economicità;
- b) organizzazione ed effettuazione del servizio di pulizia di edifici pubblici, scolastici e non, e di edifici situati nei diversi territori comunali;
- c) assicurare il funzionamento di un servizio di consulenza ed assistenza agli enti pubblici in grado di far fronte alle esigenze di carattere tecnico - specialistico degli stessi ivi compresa la gestione dei programmi e delle procedure informatiche, la raccolta ed elaborazione dei dati informatici, la co-

sti-tuzione e aggiornamento di banche dati;

d) servizi di gestione e manutenzione inerenti la viabilità locale, concernenti, a titolo esemplificativo, strade, segnaletica e semafori;

e) costruzione, manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica;

f) gestione e manutenzione immobili di proprietà del Comune o adibiti ad uso pubblico;

g) progettazione e gestione impianti termici, nonché servizi calore e manutenzione degli impianti termici ed elettrici nel loro complesso;

h) possibilità di accedere a finanziamenti pubblici e comunitari al fine di promuovere, valorizzare, recuperare e gestire strutture dei soci;

i) tutte le attività, connesse, conseguenti o complementari alle attività descritte ai punti da a) a h), ivi comprese quelle di studio, ricerca e progettazione.

I servizi e le attività di cui ai punti precedenti potranno essere svolte dalla Società, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, sia direttamente che con affidamento in tutto o in parte ad altri soggetti.

Sono comunque tassativamente escluse: l'attività di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1, richiamate in specie le norme abrogative e modificative di cui al D.Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 e D. Lgs. 24.02.98 n°58; la sollecitazione del pubblico risparmio; l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106 comma 1 Decreto Legislativo 385 del 1993 e s.m.i.

#### **Art. 5 - Modalità di intervento.**

Per il conseguimento dell'oggetto sociale di cui al precedente articolo 4, la società:

a) svolge le proprie attività e servizi in favore dei propri soci per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività dei medesimi soci, necessari per il perseguimento delle loro finalità istituzionali;

b) potrà richiedere tutte le iscrizioni, registrazioni, autorizzazioni, concessioni e nulla osta necessari allo svolgimento delle attività statutarie di cui all'articolo 4;

In considerazione della natura della compagine sociale e dei limiti posti dalla normativa vigente, la Società:

a) non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati ;

b) non può assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese o altre forme associative aventi sede nel territorio italiano.

La società potrà inoltre compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed

immobiliari idonee ad istituire tutti i rapporti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso l'accesso a tutte le forme di credito altresì fidejussioni, avalli e garanzie anche di natura reale, nell'interesse proprio, anche a favore di Istituti di Credito in genere.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE-SOCI – AZIONI – OBBLIGAZIONI -CONTRIBUTI**

#### **Art. 6 - Capitale.**

Il capitale della Società è pari a Euro 536.855,55 (cinquecentotrentaseimilaottocentocinquanta-cin-que/55) ed è diviso in n. 1.155 azioni nominative da Euro 464,81 (quattrocentosessantaquattro/81) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato per delibera dell'Assemblea straordinaria, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento del capitale, è ri-servato agli azionisti il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 CC; l'aumento di capitale può essere sottoscritto mediante conferimento di beni in natura nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2342 del C.C.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

#### **Art.7 – Soci**

In considerazione delle finalità per le quali è costituita, possono essere soci della Società i Comuni.–

I Soci potranno fornire su richiesta della Società - nei modi, nei termini e con il corrispettivo che, di volta in volta, saranno determinati, nel rispetto delle norme vigenti - progetti, studi, elementi di co-noscenza tecnologica ed operativa necessari per l'attuazione dei programmi degli enti locali ter-rito-riali e per favorire il conseguimento degli scopi sociali, nonché prendere parte alle iniziative di stu-dio, di progettazione, di ricerca e di sperimentazione alla cui partecipazione la Società abbia a chia-marli.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci.

#### **Art. 8 – Versamenti**

I versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini fissati dal Con-siglio di Amministrazione salvo quanto disposto dall'art. 2344 del Codice Civile, Il socio in mora sarà tenuto a corrispondere un interesse annuo del 3% (tre per cento) in più del tasso legale.

#### **Art. 9 - Azioni**

Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa. La Società riconosce un solo titolare per ciascuna azione. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia senza il preventivo consenso dell'Assemblea dei Soci deliberante con i “quorum” costitutivi e deliberativi previsti per l'Assemblea Straordinaria

#### **Art. 10 – Clausola di prelazione**

Il socio, che intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni o diritti di opzione, deve preventivamente offrirle agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione nell'acquisto, mediante comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella comunicazione il socio deve indicare le condizioni offerte al terzo, in particolare con riguardo al prezzo, e la qualificazione del potenziale acquirente.

I soci, intenzionati all'esercizio del diritto di prelazione, dovranno informare il socio offerente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; il diritto di prelazione dovrà essere esercitato alle medesime condizioni offerte al terzo.

Le azioni rimaste inoplate potranno essere acquistate dagli altri soci nelle rispettive proporzioni e alle medesime condizioni.

Trascorso il termine di cui sopra il socio potrà cedere liberamente le azioni per le quali non sia stata esercitata la prelazione, esclusivamente a soggetti che sono a capitale interamente pubblico e che non potranno neppure successivamente essere partecipati da soci a capitale privato.

#### **Art. 11 - Recesso.**

Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge, nonché ove dissenta sull'eventuale proroga della durata della Società deliberata con il suo voto contrario.

#### **Art. 12 - Certificati azionari.**

La Società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il Presidente. La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquistata unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci.

#### **Art. 13 - Obbligazioni.**

La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410 del codice civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

#### **Art. 14 – Contributi e Finanziamenti alla Società.**

Per far fronte alla realizzazione o allo sviluppo delle attività, la Società può ricevere contributi volontari e finanziamenti da parte dei soci.

Eventuali versamenti dei soci si intendono infruttiferi, salvo diverse deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, con i limiti e le prescrizioni di Legge o Regolamenti applicabili.

I finanziamenti di cui al precedente comma possono essere effettuati a favore della Società esclusivamente dai soci che risultano iscritti nel libro soci.

### **TITOLO III**

#### **GLI ORGANI DELLA SOCIETA'**

##### **Art. 15 - Organi.**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Collegio sindacale
- d) il Comitato Consultivo dei Soci

##### **Art. 16 - L'Assemblea dei soci.**

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni assunte in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano i medesimi.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o su delega di questi dal Presidente, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare.

L'Assemblea è convocata presso la sede della società o fuori dalla sede sociale, nel luogo indicato dall'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla Legge, dovrà essere spedito ai Soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuto ricevimento.

In difetto delle formalità di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando è rappresentato, direttamente o per delega, l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo.

Sono riservate all'Assemblea dei Soci le materie indicate dagli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile o da altra disposizione di Legge, oltre a quanto previsto dal successivo articolo 17 o quanto il Consiglio di Amministrazione riterrà utile o opportuno demandare all'Assemblea.

##### **Art. 17- Attività dell'Assemblea.**

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno come segue:

- a) Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio, salvo l'adozione del maggior termine di 180 (centottanta) giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze;
- b) entro il 30 novembre per l'esame e l'approvazione del preventivo annuale per l'esercizio successivo e la relazione della previsione programmatica, ferma restando ogni competenza del Consiglio di Amministrazione.

Sono riservate all'assemblea ordinaria:

1. l'approvazione del Bilancio;
2. l'approvazione del budget annuale e pluriennale;
3. la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la nomina e revoca degli amministratori, la nomina del Presidente e dei sindaci del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
4. la determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci;
5. le altre materie ad essa attribuite da disposizioni di legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria è convocata inoltre in qualsiasi momento in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

#### **Art. 18- Partecipazione all'Assemblea.**

All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni e quelli che, in possesso delle ricevute, abbiano depositato le loro azioni nello stesso termine presso la sede sociale. All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti. Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della Società, mediante delega scritta.

#### **Art. 19 - Svolgimento dell'Assemblea.**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, è l'Assemblea stessa a nominare il Presidente.

L'Assemblea provvede alla nomina del Segretario dell'Assemblea individuato anche fra le persone estranee alla Società. Nell'Assemblea straordinaria il segretario dovrà essere un notaio.

La verifica della regolarità delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare spetta al Presidente dell'Assemblea.

E' consentito che le riunioni assembleari si tengano per teleconferenza o per video conferenza a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti;
- d) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione del verbale;
- e) in tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio presenze.

La riunione si dovrà ritenere svolta nel luogo dove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### **Art. 20 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni.**

La validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è disciplinata dagli articoli 2368 e seguenti del codice civile.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale salvo i casi in cui lo statuto preveda eventualmente maggioranze diverse.

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 21 - Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione.**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea che dura in carica tre esercizi ed è composto da non più di 3 membri anche non soci.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Ove venga meno la maggioranza degli amministratori in carica si intenderà decaduto l'intero consiglio di amministrazione.

#### **Art. 22- Poteri del Consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, compreso il potere di nomina dell'Amministratore Delegato e del Vice Presidente della Società, salvo il rispetto dei poteri e delle prerogative degli altri organi della Società.

Il Consiglio può attribuire a singoli amministratori deleghe in ordine a singoli atti e/o a specifiche materie.

### **Art. 23 - Convocazione del Consiglio.**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato, di solito nella sede della Società o in altro luogo, con lettera raccomandata, anche a mano, a mezzo fax o posta elettronica, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, spedita almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi d'urgenza, con telegramma da spedire almeno quarantotto ore prima. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri.

### **Art.24- Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio può validamente deliberare con la presenza della maggioranza dei Consiglieri eletti.

Esso delibera con la maggioranza dei consiglieri presenti anche nelle seguenti materie:

- a) nomina, attribuzione e revoca dei poteri dell'Amministratore Delegato;
- b) adozione, modifica, integrazione, rinuncia e proroga del contratto di servizio/convenzioni tipo con le Amministrazioni e gli Enti serviti;
- c) assunzioni, concessioni di garanzie reali, fidejussorie o anche obbligatorie,
- d) nomina, assunzione, licenziamento dei dirigenti;
- e) richiesta a terzi di finanziamenti onerosi per importi la cui somma ecceda il 25% del Capitale Sociale;
- f) acquisto e vendita di beni immobiliari.

## **PRESIDENTE**

### **Art. 25 - Poteri del Presidente.**

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente. La firma di quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituito.

### **Art. 26 - Compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il compenso stabilito dall'Assemblea dei soci, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, nella forma di un'indennità annua o mensile e/o gettoni di presenza, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del loro ufficio, nel rispetto dei criteri e delle procedure all'uopo stabilite dall'Assemblea stessa.

All'Amministratore delegato ed ai Consiglieri delegati per specifiche materie e/o singoli atti spetta il compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione proporzionato ai poteri delegati ed all'attività svolta nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, nel rispetto dei criteri e delle procedure all'uopo stabilite dal Consiglio stesso.

### **AMMINISTRATORE DELEGATO**

#### **Art. 27 - Amministratore Delegato**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i suoi componenti, un amministratore delegato. Entro i limiti delle attività delegate, l'Amministratore Delegato ha poteri di rappresentanza nei confronti di terzi ed in giudizio disgiunta da quella del Presidente.

### **COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **Art. 28 - Nomina e composizione del Collegio Sindacale.**

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi scelti tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti e due supplenti nominati dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio Sindacale, un sindaco effettivo e uno supplente saranno designati dagli Enti Locali di cui all'art. 7, ai sensi dell'articoli 2449 del Codice Civile. I sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Ai componenti del Collegio sindacale spetta il compenso stabilito dall'Assemblea nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nelle forme di un'indennità annua.

#### **Art. 29 – Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata dal Collegio Sindacale.

#### **Art. 30- Requisiti degli Amministratori, dell'Amministratore Delegato e dei Sindaci.**

Gli Amministratori, l'Amministratore Delegato e i Sindaci sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, professionalità e competenza ed individuati sulla base di comprovate competenze gestionali/aziendali, tecnico-scientifiche nell'ambito dell'attività menzionata nell'oggetto sociale.

#### **Art. 31 – Il Comitato Consultivo dei Soci.**

I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organismo denominato "Comitato Consultivo dei Soci", il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione, verifica e - nei soli casi previsti dal presente Statuto - di autorizzazione preventiva, da parte dei soci nei confronti delle decisioni dell'Assemblea dei soci e dell'Organo amministrativo.

Il controllo si intende quindi esercitato dai soci in forma di indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), con i tempi e le modalità di cui al

presente articolo, attraverso la consultazione della Società sulla gestione del patrimonio conferito e l'organizzazione e/o l'acquisito delle attività affidate, sull'andamento generale della gestione e sulle concrete scelte operative.

In particolare il Comitato Consultivo dei Soci esprime autorizzazione preventiva sui seguenti atti dell'Assemblea dei soci e dell'Organo amministrativo:

(a) definizione dei piani strategici, finanziari, economici e patrimoniali e dei piani di investimento di breve e lungo periodo, nonché sui reports gestionali;

(b) dotazione organica, organizzazione aziendale, criteri per le selezioni e nomina direttore e/o dirigenti;

operazioni e contratti di qualsiasi tipo e natura che comportino un impegno di spesa di valore superiore a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);

(d) gli ulteriori atti eventualmente richiesti dal Comitato.

I soci hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla Società.

Al momento di sua costituzione, il Comitato Consultivo dei Soci – nella sua prima seduta costituito da un rappresentante per ciascuno dei soci – adotterà, all'unanimità, uno specifico regolamento di funzionamento interno in cui saranno individuate le modalità ed i criteri di nomina dei rappresentanti, le regole di composizione, nonché i criteri di funzionamento e le maggioranze previste per l'assunzione delle decisioni. Tale atto sarà tempestivamente comunicato all'Organo amministrativo della Società.

Al Comitato dovrà essere tempestivamente trasmesso lo schema della deliberazione o dell'atto sul quale, ai sensi del presente articolo, viene richiesta l'autorizzazione preventiva. Entro dieci giorni dalla trasmissione il Comitato dovrà emettere l'atto di autorizzazione preventiva richiestogli. In caso di inerzia lo schema di atto trasmesso si intenderà valutato positivamente.

Nel caso di eventuali condizioni allegate all'autorizzazione le stesse vanno integralmente recepite.

## **TITOLO IV**

### **BILANCI E RELAZIONI**

#### **Art. 32 - Bilancio.**

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 2423 del codice civile, è presentato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, salvo quando ricorrano particolari motivi ed il Consiglio di Amministrazione intenda adottare il maggiore

termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 di Codice Civile.

Gli utili netti, detratta una somma pari al 5% degli stessi da destinarsi al fondo di riserva legale pre-visto dall'art. 2430 del c.c., saranno destinati alla remunerazione del capitale sociale, salvo diverso disposto dell'Assemblea.

L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali accantonamenti di utili.

## **TITOLO V**

### **SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 33 – Scioglimento e liquidazione.**

Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge. Quando si verifichi una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

L'Assemblea straordinaria, convocata a norma del comma precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice Civile.

## **TITOLO VI**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 34 - Norme finali - Clausola compromissoria.**

Tutte le controversie che potranno insorgere tra i soci ovvero fra i soci e la società, gli amministratori e i liquidatori, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno decise da un collegio di tre arbitri tutti nominati dalla Camera Arbitrale di Arezzo entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Gli Arbitri decideranno in maniera irrituale e secondo equità, con i limiti di cui all'art. 36 del Decreto Legislativo 17/1/2003 n.5, nel rispetto del regolamento della Camera Arbitrale di Arezzo.

Qualora il soggetto designato non provveda entro il termine previsto la nomina sarà richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Gli Arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale. Le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

#### **Art. 35 - Rinvio.**

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti.

F.to: CAMBI MASSIMO

F.to: PISAPIA ROBERTO